

Firenze, 1° agosto 2019

Dir-MAB/fr

Prot. 688/19 A/1 – Circolare n. 47/19

A tutte le Aziende delle Filiere

- Chianti docg
- Vin Santo del Chianti doc
- Bianco dell'Empolese doc
- Colli dell'Etruria Centrale doc

IMPORTANTE URGENTE

- Loro indirizzi

Oggetto: comunicazione su controllo e certificazione dei vini DOP e IGP - D.M. 7552 del 2 agosto 2018 e D.M. 12 marzo 2019.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo D.M. sulle certificazioni del 12 marzo 2019 e del D.M. n. 7552 del 2 agosto 2018, relativo all'attività di controllo sui vini IGP e DOP, informiamo che sul sito dell'Organismo di Controllo "Toscana Certificazione Agroalimentare srl" – TCA srl – sono già disponibili i nuovi piani di controllo valevoli dal 1° agosto 2019. Con la presente siamo quindi ad evidenziare **le principali novità operative che coinvolgeranno le aziende vitivinicole produttrici di vini a DOP e IGP e confezionatrici a partire dal 1° agosto 2019:**

A) PRELIEVO DI CAMPIONI IGT

ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 3, comma 5 del D.M. 12 marzo 2019, per i vini IGT scatterà dal primo agosto 2019 l'obbligo da parte dell'Organismo di Controllo di procedere al prelievo di vino ad IGT su un campione di aziende, estratto tramite sorteggio casuale, in ragione di un numero di operatori che rappresentino (in termini di produzione) il 10% riferito alla produzione di vino rivendicata nella campagna vitivinicola precedente (vendemmia 2018). I campioni prelevati verranno sottoposti ad analisi chimico fisica tenendo conto di quanto indicato nell'art. 20 del Reg UE 34/2019 volto alla determinazione di:

1) una serie di parametri chimico-fisici:

- 1.1) il titolo alcolometrico totale ed effettivo;**
- 1.2) gli zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio (incluso il saccarosio nel caso dei vini frizzanti e spumanti);**
- 1.3) l'acidità totale;**
- 1.4) l'acidità volatile;**
- 1.5) l'anidride solforosa totale;**

2) un'analisi complementare del vino che misura le seguenti caratteristiche:

- 2.1) l'anidride carbonica (per vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20 °C);
- 2.2) ogni altra caratteristica prevista dalla legislazione degli Stati membri o dal disciplinare delle denominazioni origine protette o delle indicazioni geografiche protette di cui trattasi;

B) COMMISSIONE D'APPELLO NAZIONALE UNICA

il Decreto Ministeriale 12 marzo 2019, agli artt. 10 e 16, disciplina l'attività ed i costi, a carico dei produttori che ne richiedono l'attivazione, della Commissione di Assaggio di Appello Nazionale. La prima delle varie novità consiste nel fatto che essa è unica, ed opera per tutto il territorio nazionale, che si riunisce con cadenza mensile, in presenza di almeno cinque richiedenti e al massimo dieci per seduta di degustazione. Giornalmente sono previste al massimo due sedute della Commissione. La data della riunione è preventivamente pubblicata sul sito internet del Ministero www.politicheagricole.it. Qualora non si raggiunga il numero minimo di cinque domande, la riunione è posticipata al mese successivo. Le richieste eventualmente eccedenti il numero di venti sono esaminate nella successiva riunione. L'esito della Commissione di Appello è comunicato dal Ministero entro tre giorni, a mezzo di posta elettronica certificata direttamente al ricorrente;

C) IMBOTTIGLIATORI ESTERI

ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 7552 del 2 Agosto 2018, tutte le ditte confezionatrici, ubicate fuori dal territorio italiano, qualora imbottiglino un vino D.O.P. o I.G.P., dovranno rispettare gli stessi adempimenti degli imbottiglieri nazionali (il testo integrale del decreto è scaricabile mediante il link: http://www.consorziovinochianti.it/wp-content/uploads/2013/01/Decreto_ministeriale_2_agosto_2018_n.7552-Sistema-dei-controlli-e-vigilanza-sui-vini-a-DO-e-IG.pdf sul sito consortile).

Di seguito le nuove regole che dovranno rispettare le ditte estere:

C.1) aziende estere che imbottigliano DOC e DOCG con sistema di tracciabilità del contrassegno di Stato:

l'azienda confezionatrice estera che intende imbottigliare un vino DOC/DOCG, dovrà richiedere i contrassegni di Stato, specificando la denominazione, la tipologia, il numero del certificato di idoneità e il numero preciso di contrassegni che intenderà applicare. Ad imbottigliamento avvenuto, dovrà comunicare entro sette giorni lavorativi, a TCA srl, sul sistema informatico **GEREM** (o tramite apposito modulo cartaceo): **il numero di lotto, la data di imbottigliamento, la capacità delle bottiglie, il numero di pezzi e il riferimento del numero del certificato di idoneità della partita e i contrassegni utilizzati.**

Oltre al costo di acquisto dei contrassegni di stato, l'Azienda dovrà farsi carico degli oneri previsti nel Piano dei controlli della categoria imbottigliatore con specifica tariffa applicata ad ogni DOC e DOCG.

C.2) aziende estere che imbottigliano DOC e/o IGT senza contrassegno di Stato e con sistema di tracciabilità del lotto:

l'azienda confezionatrice estera che intenda imbottigliare vino sfuso ricevuto DOC e/o IGT, senza contrassegno di Stato e con sistema di tracciabilità del lotto, dovrà comunicare entro sette giorni lavorativi, a TCA srl, gli imbottigliamenti eseguiti, sempre attraverso sistema informatico GEREM (o tramite apposito modulo cartaceo): **il numero di lotto, la data di imbottigliamento, la capacità delle bottiglie, il numero di pezzi e il riferimento del numero del certificato di idoneità della partita acquistata, mentre per i vini a I.G. la comunicazione dovrà riportare tutti i dati dell'imbottigliamento.**

Successivamente alla comunicazione dell'avvenuto imbottigliamento, da parte dell'azienda confezionatrice, TCA srl, emetterà fattura per il quantitativo di vino imbottigliato in funzione dei costi previsti dal Piano dei controlli per la categoria imbottigliatore.

In entrambi i casi indicati ai precedenti punti C.1) e C.2):

- le aziende confezionatrici estere, qualora sorteggiate per il controllo ispettivo da parte di TCA srl, saranno soggette a verifica, da parte dell'omologa autorità competente dell'ICORF, presente nel paese di ubicazione;

- le aziende confezionatrici estere dovranno altresì comunicare la destinazione del prodotto D.O.C., D.O.C.G. ed I.G.T. acquistato (imbottigliamento, declassamento, riclassificazione, vendita);

D) COMUNICAZIONI IMBOTTIGLIAMENTO

la comunicazione di imbottigliamento per tutti i vini a D.O. e I.G., come già detto, deve avvenire entro sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento e non sarà più prevista la deroga della comunicazione mensile.

LE VENDITE DIRETTE, IN CONTENITORI DEL CONSUMATORE, CONTINUERANNO A DOVER ESSERE COMUNICATE CON CADENZA MENSILE.

Il mancato rispetto delle tempistiche di invio dei dati/ aggiornamento SIAN dovrà essere segnalato agli Organismi competenti.

E) NON CONFORMITÀ GRAVI INERENTI A CONTENITORI, SISTEMI DI CHIUSURA, ETICHETTATURA SU PRODOTTI GIÀ OGGETTO DI PARZIALE VENDITA E DISTRIBUZIONE

Secondo quanto disposto dal nuovo piano dei controlli, contenuto nell'allegato n.2 del DM n. 7552 del 2 agosto 2018, in caso di non conformità grave per non rispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, dei sistemi di chiusura e di etichettatura accertata su lotti di confezionamento già

oggetto, anche parziale, di vendita/distribuzione a terzi **È PREVISTO IL RICHIAMO DAL MERCATO DEL PRODOTTO GIÀ COMMERCIALIZZATO COME AZIONE CORRETTIVA.**

In questi casi l'operatore dovrà fornire evidenza dell'avvenuto richiamo del prodotto.

Abbiamo effettuato una sintesi dei principali ulteriori adempimenti a carico dei vitivinicoltori ed aziende confezionatrici, che purtroppo, continuano ad essere sottoposti ad una serie infinita di adempimenti burocratico-amministrativi, che non trovano mai fine.

Marco Alessandro Bani
Direttore

